

loro inservienti, sono immuni da qualunque requisizione militare.

X. Sulle case delle Poste de' cavalli stanno affissi a pubblica vista lo Stemma della Repubblica, l'indizio di Posta, la Tariffa delle corse di quella Stazione colla mancia da darsi ai postiglioni, ed il numero de' cavalli che quel Mastro di Posta è obbligato a tenere.

XI. Il Governo determina una divisa uniforme per tutta la Repubblica col braccialeto di metallo portante l'epigrafe Repubblica Cisalpina, la quale divisa è vestita dai soli Postiglioni. I contravventori subiscono la pena di un mese di carcere.

XII. Il Governo conferma, e modifica le convenzioni esistenti alle Poste de' cavalli e ne fa di nuove, occorrendo, proporzionando ai patti gli aumenti, e diminuzioni di profitto, che può portare la presente Legge. Terminate le vigenti convenzioni ne fa delle nuove per via d'asta col mezzo della Soprintendenza generale, previo pubblico Avviso. Se l'asta riuscirà opportuna all'interesse nazionale, passa alla deliberazione, salva l'approvazione del Governo.